

**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SOSIO**

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Capo I Disposizioni Generali

Art.1

Oggetto e finalità

1. L'Assemblea dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, le cui competenze sono previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Unione. E' dotata di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione e delle sue articolazioni, la gestione delle relative risorse e le procedure per assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei singoli Consiglieri.
3. L'attività dell'Assemblea e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono, di norma, nell'Aula Consiliare del Comune sede dell'Unione, o nell'Aula Consiliare di altro Comune facente parte dell'Unione, anche su richiesta del Presidente dell'Unione, della conferenza dei capigruppo o dell'Assemblea.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute dell'Assemblea possono avere luogo presso una sede diversa da quelle indicate nel 1° comma, ma in ogni caso nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione.
3. All'esterno della sede dell'Assemblea, in occasione delle riunioni della stessa, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'Assemblea, unitamente allo stemma dell'Unione e del gonfalone del Comune che ospita la riunione.

Art. 3

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le competenze, l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze dell'Assemblea sono le Leggi Regionali e lo Statuto dell'Unione.
2. Le norme regolamentari saranno disapplicate qualora risultassero in contrasto con l'evoluzione normativa e statutaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa vigente.

Art. 4
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, in ordine all'interpretazione e nell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che, se necessario sospende la seduta e sente i capigruppo e il segretario dell'Unione. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza devono essere riproposte per iscritto al Presidente, il quale incarica il segretario dell'Unione di istruire la pratica con il suo parere, per sottoporla poi alla conferenza dei capigruppo, quindi la soluzione è rimessa all'Assemblea, la quale con proprio provvedimento decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il provvedimento dell'Assemblea costituisce interpretazione autentica, ha validità permanente ed in merito non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatti salvi i casi di dubbi interpretativi generati da fattispecie innovative.

CAPO II I Consiglieri

Art. 5
Mandato dei Consiglieri

1. La carica di Consigliere dell'Unione può essere rivestita esclusivamente dal Consigliere Comunale di un Comune aderente all'Unione, secondo la disciplina contenuta nel Titolo II dello Statuto dell'Unione, e nel rispetto della normativa regionale in materia.
2. La nomina dei Consiglieri dell'Unione, la loro entrata e durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito a ciascun Comune aderente all'Unione, lo status e le indennità, sono regolate dalla legge regionale, con le specificazioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.
3. Il Consigliere dell'Unione, previa designazione del rispettivo Consiglio Comunale di appartenenza e nomina sindacale, entra nel pieno esercizio delle proprie funzioni con la presa d'atto da parte dell'Assemblea.
4. I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del rispettivo mandato di Consigliere Comunale, e comunque sino all'entrata in carica dei nuovi componenti.
5. L'Assemblea viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più Comuni aderenti.
6. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea nel caso di dimissioni, decadenza, morte o incapacità permanente di uno o più Consiglieri.
7. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dei Comuni aderenti all'Unione senza vincolo di mandato. Il loro comportamento deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione; devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di provvedimenti riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini entro il quarto grado, tale obbligo non viene applicato qualora si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale.
8. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e degli organi di cui fanno parte, il Presidente può invitarli all'osservanza dei loro doveri, in caso contrario può richiamarli per iscritto.
9. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dall'Assemblea, è esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che, prima della votazione abbia dichiarato il proprio dissenso o abbia votato contrario.

10. Nei casi in cui le Leggi Regionali, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo debba far parte un Consigliere, questi deve sempre essere designato dall'Assemblea, in seduta pubblica, con votazione segreta.

Art. 6

Dimissione, decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza, le dimissioni, la rimozione dalla carica di Consigliere Comunale, comportano dalla stessa data la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione.
2. La sospensione dalla carica di Consigliere Comunale comporta la sospensione dalla carica di Consigliere dell'Unione.
3. Nelle ipotesi di cui al primo comma, il Consiglio Comunale ed il Sindaco del Comune interessato, si attivano, ciascuno per le proprie competenze, per la copertura del seggio vacante, entro 20 giorni dalla data di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Il Consigliere nominato viene invitato a prendere parte alla prima Assemblea successiva alla nomina, al fine della presa d'atto della surroga, quale primo punto all'ordine del giorno.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea, sono irrevocabili, immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto e devono essere assunte al Protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione.
5. Il Consigliere decade dalla carica qualora venga accertata nei suoi confronti la sussistenza di cause che comportino l'incompatibilità, se queste non vengono rimosse.
6. Il Consigliere dell'Unione decade, altresì, qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento a suo carico. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, e comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di ricevimento. Decorso questo termine, l'Assemblea esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
7. La proposta deve essere discussa in seduta pubblica e votata per appello nominale. E' approvata se riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 7

Diritti e Doveri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sull'attività del Presidente dell'Unione e del Consiglio Direttivo e sull'operato degli organi dell'Unione attraverso gli strumenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Oltre a richiedere la convocazione dell'Assemblea, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza dell'Assemblea o che coinvolgano e interessino la Comunità dell'Unione; esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea e mediante la richiesta di un dibattito su argomenti specifici.
3. Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione, chiedere ed ottenere, anche in forma scritta dall'Unione e, tramite essa, dagli enti ed aziende alle quali essa partecipa, notizie su documenti amministrativi e copia degli stessi, utili all'espletamento del proprio mandato, salvo i casi di esclusione previsti dalla Legge.
4. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, secondo quanto disposto nel capo V del presente Regolamento.
5. Ogni Consigliere ha diritto ad avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento.

6. Ogni Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla Legge.
7. I Consiglieri hanno diritto di essere informati dai rispettivi capigruppo degli atti di cui gli stessi vengono in possesso o a conoscenza.
8. Lo status dei Consiglieri dell'Assemblea, le aspettative, le indennità, i permessi, i rimborso spese, le indennità di missione, sono disciplinati dalla legislazione regionale e dallo Statuto.
9. I Consiglieri dell'Assemblea hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla Legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni regolarmente costituite.

Capo III Gli Organi dell'Assemblea

Art. 8.

I Gruppi Consiliari

1. Tutti i Consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare, ad eccezione del Presidente. Entro cinque giorni dall'insediamento, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea a quale gruppo intende aderire. I Consiglieri subentranti devono presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla prima seduta successiva al proprio insediamento.
2. I gruppi devono comunicare entro cinque giorni dalla costituzione al Presidente dell'Assemblea il nome del capogruppo, in mancanza di tale comunicazione è considerato Presidente del gruppo il Consigliere più anziano d'età.
3. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiori a tre, ad eccezione del gruppo misto. Non può essere costituito più di un gruppo misto che deve essere composto da almeno due Consiglieri.
4. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducono a un numero inferiore a due, il Gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i Consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro cinque giorni dallo scioglimento, vengo iscritti al Gruppo misto.
5. I Consiglieri che intendono aderire ad un Gruppo diverso da quello di origine, devono darne comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea.
6. Le variazioni nella composizione dei Gruppi e nella loro presidenza sono comunicate all'Assemblea dal Presidente nella prima seduta utile.
7. Ai gruppi sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Unione idonei locali e risorse finanziarie e strumentali.

Art.9

Commissioni speciali di studio

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea può istituire Commissioni composte da Consiglieri dell'Unione, allo scopo di effettuare un esame specifico ed approfondito su questioni che interessano l'Unione, ed in particolare sui servizi trasferiti o da trasferire per la gestione in forma associata, e per la redazione delle proposte di maggiore complessità nelle materie di competenza dell'Assemblea, garantendo la presenza delle minoranze.
2. Le Commissioni di cui al presente articolo hanno funzioni propositive e consultive; possono redigere proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ed esprimono parere qualora richiesto dal Presidente dell'Assemblea, dalla Conferenza dei Capigruppo o da un terzo dei Consiglieri assegnati, nei limiti delle loro competenze.
3. I componenti delle Commissioni, il cui numero è fissato con la deliberazione di costituzione, sono designati dai capigruppo, con successiva presa d'atto dell'Assemblea. La Commissione si scioglie automaticamente alla data fissata nella deliberazione di costituzione e presenta

all'Assemblea la relazione conclusiva sul proprio operato, con le precisazioni di cui al 2 comma.

4. Tutti i Consiglieri, il Presidente dell'Unione e i Componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Il Presidente dell'Assemblea insedia le Commissioni. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, ciascuna Commissione procede all'elezione di un Presidente e di un Vice Presidente che la convoca, ne presiede le sedute, ne coordina l'attività e predispone l'ordine del giorno. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Unione o dal Consigliere presente più giovane di età.
6. I Consiglieri dimissionari o decaduti sono sostituiti con le modalità di cui al comma 3.
7. Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente un terzo dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti e a parità di voti prevale quello del Presidente.
8. Ai componenti delle Commissioni viene corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute, nella misura fissata dall'Assemblea.

Art. 10

Commissioni speciali d'indagine o di inchiesta

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al suo interno, rispettando proporzionalmente la consistenza dei gruppi consiliari, Commissioni speciali d'indagine e di inchiesta sull'attività degli organi esecutivi o degli enti ed aziende dipendenti dall'Unione.
2. La deliberazione di costituzione della Commissione deve necessariamente indicare:
 - la composizione della Commissione;
 - lo specifico problema il cui esame è demandato alla stessa;
 - il termine entro il quale la Commissione deve riferire all'Assemblea;
 - lo scioglimento di diritto della Commissione dopo la presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è riservata ai Consiglieri di minoranza, che a tal fine comunicano al Presidente dell'Assemblea il nominativo del Consigliere prescelto: per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le Commissioni speciali di studio, in quanto applicabili, salvo diversa previsione statutaria e del presente Regolamento.
4. Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato, ravvisi la necessità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Presidente dell'Unione, il quale ha facoltà di respingerla con provvedimento motivato.
5. Le sedute delle Commissioni di indagine e d'inchiesta non sono pubbliche.

Art.11

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, che determina il programma ed il calendario dei lavori dell'Assemblea, ne sovrintende il funzionamento e la gestione delle risorse previste in bilancio per il funzionamento della stessa, è costituita dal Presidente dell'Assemblea, che può essere sostituito dal vice Presidente, e dai Capigruppo, che possono essere sostituiti da altri componenti del gruppo; è presieduta dal Presidente dell'Assemblea ed è da questi convocata con avviso scritto da recapitarsi ai Capigruppo almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire per via telefonica.
2. Alla Conferenza dei Capigruppo deve sempre partecipare un componente del Consiglio Direttivo dell'Unione.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei Capigruppo. Se tale maggioranza non viene raggiunta il Presidente sospende di un ora la seduta; se alla ripresa

dei lavori non è presente la maggioranza dei Capigruppo, il Presidente o un suo sostituto approva il programma ed il calendario dei lavori.

4. Segretario della Conferenza dei Capigruppo è il segretario dell'Unione.

Art.12

Il Presidente dell'Assemblea

1. Per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e del vice Presidente si procede secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 8 dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare le disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento, in piena indipendenza e garantendo i diritti di tutti i Consiglieri.
3. In Particolare, il Presidente:
 - predisporre l'ordine del giorno, con l'ausilio della Conferenza dei Capigruppo, convoca l'Assemblea e la presiede;
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, e con l'aiuto degli scrutatori, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine nella sala consiliare e nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine, anche avvalendosi del personale della Polizia Municipale, facendone prendere nota nel verbale;
 - può sospendere i lavori dell'Assemblea e, sentiti i capigruppo, sciogliere la seduta quando si verificano fatti che ne rendono impossibile la prosecuzione.
4. Inoltre, il Presidente, attua ogni iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività di amministratori pubblici; in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, avanza formali proposte al Consiglio Direttivo per quanto riguarda l'entità delle risorse da destinare al funzionamento dell'Assemblea, anche con l'istituzione di apposito capitolo di spesa; stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la pubblicità delle sedute Assembleari; autorizza i Consiglieri a partecipare a manifestazioni, convegni e congressi fuori dal territorio dell'Unione, e, sentiti i Capigruppo, può autorizzare i Consiglieri a partecipare a viaggi di studio a spese dell'Unione. Gli atti autorizzativi delle spese di cui al presente comma e di ogni altra spesa di rappresentanza, sono assunti dal Responsabile del Settore Affari Generali.
5. In caso di assenza o temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza di questi dal Consigliere più anziano per età.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Presidente si avvale dell'Ufficio di Segreteria o di una propria struttura operativa con l'assegnazione di personale appartenente all'Unione.

Capo IV Convocazione dell'Assemblea

Art. 13

Formulazione dell'Ordine del Giorno

1. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, il Presidente dell'Unione e il Segretario dell'Unione formula l'O. d. G. come segue:
 - Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - Eventuali comunicazioni del Presidente dell'Assemblea, dei Capigruppo e del Presidente dell'Unione;

- Proposte del Presidente dell'Unione;
 - Proposte del Consiglio Direttivo;
 - Proposte delle Commissioni e dei Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione;
 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'Assemblea non può né discutere né deliberare su materie che non siano inserite all'ordine del giorno. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo almeno 24 ore prima della seduta.
 3. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione a maggioranza dei presenti. Con le stesse modalità si può procedere alla modifica dell'ordine di trattazione delle proposte.
 4. Le proposte non esitate nel corso della seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 14

Convocazione, Deposito degli Atti, Adunanze, Validità delle Sedute

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la conferenza dei capigruppo. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nei modi previsti dal comma 3 del precedente art. 12.
2. La convocazione è disposta dal Presidente, mediante avviso scritto con allegato l'elenco degli affari da trattare. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello prefissato per la riunione, e nei casi di urgenza almeno 24 ore prima, con ogni mezzo idoneo ed attestante il ricevimento, anche tramite fax, al domicilio eletto nel territorio di ciascun Comune. L'avviso di convocazione viene, altresì, inviato ai componenti del Consiglio Direttivo, al Prefetto e, quando le proposte presentino aspetti finanziari e contabili al Revisore Unico dei Conti.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere affisso all'albo dell'Unione, presso il Comune in cui la stessa ha la sede legale.
4. Le proposte iscritte all'ordine del giorno, corredate di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, devono essere depositati presso l'ufficio di segreteria dei Comuni appartenenti all'Unione. La segreteria di ciascun Comune cura il recapito degli avvisi ai Consiglieri, membri del relativo Consiglio Comunale, e l'affissione all'albo pretorio per soli fini divulgatori.
5. L'Assemblea può essere convocata, su richiesta del Presidente dell'Unione o su richiesta di un quinto dei Consiglieri.
6. La sede delle adunanze è quella fissata nel precedente art. 2 e deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Apposito spazio deve essere riservato per il pubblico affinché possa seguire i lavori dell'Assemblea.
7. Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nel giorno e nell'ora fissati nell'avviso non si raggiunga il numero legale, il Presidente sospende di un ora la seduta; se dopo un'ora manca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, e rinvia alla stessa ora del giorno successivo, senza necessità di un nuovo avviso per i Consiglieri. In seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che si tratti di questioni che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali e professionali delle persone. Durante le sedute segrete oltre al Segretario dell'Unione, possono restare in aula i componenti del Consiglio Direttivo.
9. Il Presidente dell'Assemblea, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, chiede al Segretario o a chi ne fa le veci, di eseguire l'appello nominale dei Consiglieri, ed accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai

lavori. Dopo l'inizio dei lavori la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione, oppure dopo ogni interruzione dei lavori. I Consiglieri che chiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti. La verifica è effettuata per appello nominale dei Consiglieri.

10. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente dell'Assemblea sospende la seduta di un'ora per una sola volta e purché non si sia già avvalso di tale potere ad inizio di seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale, il Presidente dell'Assemblea rinvia l'adunanza al giorno successivo con le modalità di cui al comma 7.
11. Alle adunanze partecipa il Segretario dell'Unione, il quale esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo statuto e dal presente regolamento e, qualora richiesto, fornisce le informazioni e i chiarimenti al fine di facilitare all'Assemblea l'esame dell'argomento in discussione. In caso di impedimento temporaneo o di astensione prevista dalla legge il Segretario può essere sostituito dal Consigliere più giovane di età, escludendo il Presidente; il Consigliere che svolge le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto. Possono prendere parte alle riunioni anche i funzionari dell'Unione o consulenti esterni per relazionare e fornire informazioni del caso su argomenti in discussione.
12. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità dell'Unione lo fanno ritenere necessario, il Presidente dell'Assemblea, sentito il Presidente dell'Unione ed i capigruppo, può convocare l'adunanza aperta dell'Assemblea, con la partecipazione di politici, rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, dei rappresentanti delle istituzioni ed Enti pubblici e/o privati, interessati ai temi da discutere. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate deliberazioni che comportino a carico dell'Unione l'assunzione di impegni di spesa.

Capo V Disciplina delle Sedute dell'Assemblea

Art. 15

Comportamento dei Consiglieri durante le sedute

1. Nessun Consigliere può parlare se non ha chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Nella discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure che riguardano atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
3. Se un Consigliere ostacola col suo comportamento l'ordine della seduta e la libera discussione, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Qualora un Consigliere persista nel comportamento di cui al comma precedente, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'Aula per il resto della riunione. Se il Consigliere non ottempera all'invito del Presidente, questi sospende la seduta, sente i capigruppo. Alla ripresa propone i rimedi per continuare i lavori.
5. È fatto divieto alle persone estranee al Consiglio di introdursi nei settori dell'Aula riservati ai Consiglieri. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute negli appositi spazi.
6. Durante lo svolgimento delle sedute, il pubblico presente nelle apposite tribune, deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni e qualsiasi forma di approvazione o disapprovazione in ordine alle espressioni del Consiglio. Chiunque contravvenga o turbi l'ordine è allontanato dall'Aula.

Art. 16

Ordine della discussione

1. I Consiglieri ed i componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

2. Chi intende parlare deve fare richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 17

Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o dal Presidente dell'Unione, il Presidente dell'Assemblea dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il presidente dell'Unione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo possono intervenire non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. L'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 18

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 19

Mozione d'ordine e fatto personale.

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta e onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide l'Assemblea, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.
3. Può rispondere a chi a preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso di una discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta da altri due Consiglieri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. L'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 20

Emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte aggiuntive, modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione; i sub emendamenti sono proposte di modifica agli emendamenti.
2. Chiunque intenda presentare una proposta o un emendamento deve formularli per iscritto e presentarli alla segreteria dell'Unione, almeno due giorni prima, se trattasi di seduta ordinaria, ad inizio di seduta, se d'urgenza; i sub emendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione.
3. La proposta o l'emendamento deve essere illustrato dal proponente o da uno dei firmatari nel tempo massimo di cinque minuti. Se il proponente non è in aula la proposta viene ritirata, salvo quanto previsto al comma successivo. Se i proponenti rinunziano alla proposta o non sono presenti in aula, questa può essere fatta propria da altro Consigliere. Le controproposte non possono essere discusse prima che la proposta stessa sia stata respinta.
4. Gli emendamenti all'ordine del giorno, alle determinazioni o a singole parti di essi, sono votati prima della proposta cui si riferiscono salvo che non si tratti di emendamenti aggiuntivi nel qual caso sono votati dopo la proposta originale.
5. Ad ogni Consigliere è consentito di richiedere la votazione per parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una qualsiasi risoluzione.

6. Il Presidente può dichiarare inammissibile emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti e che contrastino con deliberazioni adottate precedentemente dall'Assemblea.
7. Se il proponente insiste, il Presidente consulta l'Assemblea che decide, senza dar luogo alla discussione.

Art. 21

Le interrogazioni

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Consiglio Direttivo o al Presidente dell'Unione per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti il Consiglio Direttivo abbia assunto o intenda assumere su un argomento.
3. Le interrogazioni sono presentate all'ufficio del Segretario dell'Unione .
4. Il presentatore dell'interrogazione può richiedere risposta scritta, ovvero l'iscrizione della stessa all'O.d.G. Della risposta scritta è data notizia dal presidente dell'Unione al Presidente dell'Assemblea che ne informa i Consiglieri nella prima seduta utile.
5. L'illustrazione dell'interrogazione non può avere durata superiore ai cinque minuti.
6. Le risposte alle interrogazioni devono essere fornite dal Presidente o da un componente il Consiglio Direttivo e non possono protrarsi per più di cinque minuti. L'interrogante ha facoltà di replica, per non più di cinque minuti, nonché di dichiararsi soddisfatto o meno.
7. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, ha facoltà di replica soltanto un Consigliere, di norma il primo firmatario, salvo differenti accordi tra gli interroganti.
8. L'interrogazione si intende rinviata se, al momento del suo svolgimento, non sono presenti in Aula l'interrogante e il componente del Consiglio Direttivo delegato alla risposta.
9. Ciascun Consigliere ha diritto di rivolgere verbalmente interrogazioni o interpellanze ritenute urgenti all'interno di ogni seduta dell'Assemblea; Lo svolgimento dell'interrogazione o dell'interpellanza non può protrarsi oltre venti minuti dall'inizio della seduta.

Art. 22

Le interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una richiesta di spiegazione rivolta al presidente dell'Unione o al Consiglio Direttivo e per conoscenza al presidente dell'Assemblea, circa le ragioni o i criteri che hanno giustificato determinati provvedimenti.
2. Per le interpellanze si applicano le stesse modalità previste dall'Art. 21 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni prodotte e vuole portare la discussione in sede di assemblea, può trasformarla in mozione. Il Presidente dell'Assemblea ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 23

Le mozioni

1. La mozione consiste in un documento scritto presentato da un Gruppo Consiliare, o anche da uno o più Consiglieri, allo scopo di promuovere una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto dell'Assemblea sui criteri che la stessa, il Presidente dell'Unione e il Consiglio Direttivo devono seguire nella trattazione dell'affare e della questione.
2. Le mozioni sono presentate all'Ufficio del Segretario dell'Unione.

3. Lo svolgimento delle mozioni è fissato a partire dalla prima seduta dell'Assemblea successiva alla loro presentazione. Il Presidente dell'Assemblea assicura l'iscrizione della mozione nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
4. Se dopo l'iscrizione nell'O.d.G. il proponente dichiara di volerla ritirare, essa non deve essere discussa, salvo che altro Consigliere, anche non firmatario, intenda farla propria.
5. L'illustrazione della mozione non può eccedere i dieci minuti. Durante la discussione si può intervenire per una sola volta, per non più di cinque minuti. Il firmatario che ha illustrato la mozione ha diritto di replica, per un tempo non superiore a cinque minuti; Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione. E' approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
6. Il Presidente, qualora l'Assemblea lo consenta, può disporre che più mozioni, concernenti medesimi fatti o argomenti interconnessi, possano essere discusse unitariamente.

Art. 24

Conclusione dei lavori, sospensione e aggiornamento della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, disponendo che se ne dia atto nel verbale.
2. I lavori dell'Assemblea possono essere sospesi, su richiesta dei Consiglieri, anche per sentire quanti tra il pubblico volessero intervenire; il Segretario avrà cura di verbalizzare l'ora di sospensione e di ripresa dei lavori.
3. Ove l'Assemblea non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta è aggiornata ad altra data. L'aggiornamento della seduta viene disposta dal Consiglio, su proposta del Presidente o su richiesta di un quinto dei Consiglieri; di esso viene dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, almeno 24 ore prima della seduta, con le modalità di cui al precedente art. 14. Le sedute di prosecuzione disposti ai sensi del presente articolo non sono considerati di seconda convocazione.

CAPO VI *Le Deliberazioni*

Art. 25

Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige, a cura del Segretario dell'Unione, o del suo sostituto, il processo verbale che costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale delle parti dispositive della deliberazione, i nomi di coloro che sono intervenuti, nonché le modalità e l'esito della votazione, con l'indicazione di coloro che si sono astenuti, per ogni questione trattata. Le deliberazioni sono allegate al processo verbale della seduta per farne parte integrante e sostanziale.
2. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà dell'Assemblea dell'Unione mediante le deliberazioni adottate.
3. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purchè il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario dell'Unione o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso della seduta dal Presidente, da parte dell'autore o dal Consigliere che si ritiene offeso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizio sul loro operato.

Art. 26
Approvazione del Verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Segretario dell'Unione, dal Consigliere anziano, vengono pubblicati in copia conforme presso l'albo pretorio del comune dove ha sede l'Unione, come previsto dalla vigente normativa, e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prendere visione nell'ufficio di segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nella prima adunanza successiva. All'inizio di seduta il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano osservazioni da fare al verbale depositato; se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità
3. Qualora un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte di verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Ogni consigliere ha diritto ad avere la parola per non più di cinque minuti per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni, se vengono mostrate contrarietà, oltre al richiedente possono parlare un consigliere a favore ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta avanzata dal Consigliere proponente; Se approvata viene annotata a margine o in calce nel verbale cui si riferisce la proposta.

Art. 27
Sistemi di votazioni

1. In apertura di seduta, il Presidente designa tre scrutatori che lo assistono nelle operazioni di accertamento dell'esito delle votazioni
2. Le votazioni possono essere palesi o segrete.
3. La votazione palese può essere:
 - per alzata di mano: nella votazione i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula: l'esito è proclamato dal presidente in base al conteggio effettuato; Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova su richiesta di un Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Il Presidente, qualora ritenga che permangono dubbi sul risultato, può disporre la votazione per appello nominale.
 - per appello nominale: si effettua mediante la chiamata, per ordine alfabetico, dei Consiglieri da parte del Segretario dell'Unione. Il Consigliere può rispondere all'appello con un SI o un NO sino al momento della chiusura della votazione. Il Presidente proclama l'esito della votazione dando conto dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite all'interno del timbro dell'Unione.
5. Si ricorre alla votazione per scrutinio segreto per tutte le votazioni concernenti persone, o elezioni a cariche o a seguito di motivata richiesta da parte di un quinto dei consiglieri.
6. In caso di votazione segreta, il Presidente fa approntare un'urna, e procede all'appello nominale dei consiglieri presenti, ad ogni Consigliere viene consegnata una scheda. Il Presidente, accertato la regolarità delle votazione, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede. Quindi proclama l'esito della votazione e, nel caso di elezione di persone, proclama coloro che sono stati eletti. Le schede bianche o nulle si computano nel numero dei votanti.

7. Qualora la Legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedono la rappresentanza delle minoranze, si procede con il voto limitato. Il capogruppo può dichiarare la scelta del proprio gruppo e designare i nominativi che il gruppo intende votare.
8. In caso di votazione a scrutinio segreto sono ammesse solo dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione. Quando è iniziata la votazione non è più consentito intervenire.

Art. 28

Esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori ne accetta l'esito e lo proclama con la formula "l'Assemblea approva" o "l'Assemblea non approva".
2. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze speciali, ogni deliberazione dell'Assemblea si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero dei presenti.
4. in caso di parità di voto o quando non si è raggiunto il quorum richiesto, la proposta non è approvata. La proposta respinta può essere ripresentata non prima di sessanta giorni successivi, qualora mutino i presupposti di fatto o giuridici.
5. A votazione avvenuta e su proposta dei Consiglieri l'Assemblea può deliberare sull'eseguibilità immediata con voti espressi dalla maggioranza dei componenti.

Capo VI Disposizioni finali

Art. 29

Approvazione e Pubblicità

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di Legge vigenti e allo Statuto dell'Unione.
2. L'Assemblea adotta e modifica il presente regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Copia del Presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri dell'Unione.
5. Copia del regolamento deve essere depositata nelle Aule Consiliari dei Comuni aderenti all'Unione, affinché sia sempre a disposizione dei Consiglieri durante le adunanze dell'Assemblea.

< INDICE >

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 1
Art. 2	Sede delle adunanze.....	pag. 1
Art. 3	Norme di riferimento.....	pag. 1
Art. 4	Interpretazione del regolamento.....	pag. 2

CAPO II - I CONSIGLIERI

Art. 5	Mandato dei Consiglieri	pag. 2
Art. 6	Dimissioni, decadenze, rimozione, sospensione.....	pag. 3
Art. 7	Diritti e doveri.....	pag. 3

CAPO III - GLI ORGANI DELL'ASSEMBLEA

Art. 8	I gruppi Consiliari.....	pag. 4
Art. 9	Commissioni speciali di studio.....	pag. 5
Art. 10	Commissioni speciali d'indagini o di richiesta.....	pag. 5
Art. 11	La conferenza dei capigruppo.....	pag. 5
Art. 12	Il Presidente dell'Assemblea.....	pag. 6

CAPO IV - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 13	Formulazione dell'ordine del giorno.....	pag. 6
Art. 14	Convocazione, deposito degli atti, adunanze, validità delle sedute	pag. 7

CAPO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 15	Comportamento dei Consiglieri durante le sedute.....	pag. 8
Art. 16	Ordine della discussione.....	pag. 8
Art. 17	Svolgimento della discussione.....	pag. 9
Art. 18	Questioni pregiudiziali e sospensive.....	pag. 9
Art. 19	Mozione d'ordine e fatto personale.....	pag. 10
Art. 20	Emendamenti.....	pag. 10
Art. 21	Le interrogazioni	pag. 11
Art. 22	Le interpellanze.....	pag. 11
Art. 23	Le mozioni.....	pag. 11
Art. 24	Conclusione dei lavori.....	pag. 12

CAPO VI - LE DELIBERAZIONI

Art. 25	Redazione e approvazione del processo verbale.....	pag. 12
Art. 26	Approvazione del verbale	pag. 13
Art. 27	Sistemi di votazione	pag. 13
Art. 28	Esito delle votazioni.....	pag. 14

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Approvazione e pubblicità.....	pag. 14
---------	--------------------------------	---------

**Modifiche approvate con
deliberazione di assemblea n. 4 del 22/02/2006**

Oggetto: inserimento degli articoli 8 bis e 1 bis regolamento dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio.

*Art. 8 bis
Le commissioni permanenti*

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, l'Assemblea istituisce nel suo seno le commissioni permanenti, determinandone il numero, le materie di rispettiva competenza e il numero dei consiglieri componenti delle stesse.
2. L'assemblea provvede a nominare al suo interno due commissioni permanenti così denominate:
 I commissione "Regolamenti- affari istituzionali- risorse umane e strumentali- formazione- partecipazione- decentramento- finanze e sviluppo economico"
 II commissione "servizi a domanda individuale – cultura – turismo- sport e tempo libero – gestione del territorio- attività produttive – ambiente – agricoltura – servizi pubblici"
3. Ogni consigliere è assegnato almeno ad una commissione, ad eccezione del Presidente dell'Assemblea che non può fare parte di alcuna commissione permanente.
4. Le Commissioni sono composte da un numero dispari e con un minimo di sette componenti.
5. La composizione delle Commissioni deve riflettere proporzionalmente, la composizione dell'Assemblea.
6. Tutti i Consiglieri, il Presidente dell'Unione e i componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle sedute con diritto di parola ma senza diritto di voto.
7. Ogni capogruppo designa i rappresentanti del gruppo nelle Commissioni, comunicando i nomi al Presidente dell'Assemblea.
8. I componenti sono votati dall'Assemblea che ne prende atto.
9. Il Presidente dell'Assemblea insedia la Commissioni.
10. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, nella propria commissione da altri Consiglieri del medesimo gruppo.
11. I Consiglieri decaduti per fine mandato sono sostituiti dai Consiglieri subentranti tenendo conto del rapporto proporzionalmente tra i gruppi.
12. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, ciascuna commissione procede all'elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente, entrambi restano in carica un anno e comunque sino al rinnovo delle cariche.
13. Ciascuna Commissione è rappresentata dal proprio Presidente, che la convoca, ne presiede le sedute, ne coordina l'attività e predispone l'ordine del giorno.
14. Il Presidente, tramite il Segretario, convoca la Commissione, diramando ai membri la convocazione almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, unitamente al calendario dei lavori, in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima.
15. La Commissione può essere convocata su richiesta di un terzo dei componenti.
16. Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente un terzo dei componenti. Le decisioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai commissari presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
17. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Unione o in sua essenza dal componente presente più giovane di età.
18. Le commissioni permanenti svolgono l'attività redigente e consultiva su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione dell'assemblea dell'Unione. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo possibile, riferendo all'Assemblea con relazioni che verranno illustrate, dal componente designato dalla Commissione. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Per le proposte che non siano mero atto d'indirizzo dovrà essere richiesto, per il tramite del Presidente della Commissione, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, al Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere della Commissione è obbligatorio per gli atti di indirizzo e programma ed in particolare per:
 - Statuti e Regolamenti;
 - Relazioni previsionali e programmatiche;
 - Bilancio di previsione;

- Piani territoriali ed urbanistiche e loro programmi di attuazione;
 - Istituzioni organi di partecipazione;
 - Pubblici servizi, assunzione diretta e in concessione;
 - Partecipazione a società per azioni;
 - Costituzione istituzioni;
 - Istituzione e ordinamento tributi;
19. Ai componenti delle Commissioni, viene corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute da ciascuno dal luogo di residenza a luogo indicato nell'avviso di convocazione per la riunione, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute, nella misura fissata dall'Assemblea.

Art. II bis
Gestione delle risorse assegnate all'Assemblea

In sede di approvazione del bilancio di previsione possono essere assegnate somme per il funzionamento dell'Assemblea e per le attività connesse.

Annualmente l'Assemblea approva il programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'Assemblea stessa predisposto dalla Conferenza dei Capigruppo.

Contestualmente l'Assemblea assegna le somme al Responsabile del servizio amministrativo, il quale con propri atti provvederà a dare attuazione ai programmi previa approvazione, se necessario di progetti dettagliati da parte della conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente della Commissione AA.GG.
Filippo Schifani